

6

P E R

Lo Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis.

C O N T R O

D. Grazia de Luca .

*L' Illustrre Sig. Marebese D. Floridasso Capycelatro
Degnissimo Giudice della G. C. della Vicaria*

C O M M E S S A R I O .

Presso lo Scrivano Ciriaco .



*Veritas tandem aliquando emergit licet aliquorum improbitate
deprimatur.*

Cic. pro Cluent.



S I questiona se D. Grazia de Luca possa rievocare una donazione fatta in vigore di due istromenti a beneficio del Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis, per cui si uniliano le suppliche.

Essendo trapassato da questa a miglior vita D. Domenico Tornatola marito di D. Grazia de Luca, costei rimasta carica di figli, ed incapace a poter mantenere in sistema l'equilibrio della sua Casa dipese per qualche tempo dalla direzione, e governo de' Rev. Sacerdoti D. Pasquale, e D. Francesco Tornatola di lei cognati. Indi essendosene ancora dopo la morte di D. Pasquale, morto D. Francesco Tornatola a dì 6. Novembre 1782. fol. 101. D. Grazia de Luca rimasta sola nel governo di sua famiglia, e tanto più infelice, perchè ritrovandosi maritata D. Chiara Tornatola di lei unica figlia superstite, con D. Gaetano Piccolo, costui perchè era prodigo, ed imbecille di mente non era mica buono pel regolamento della medesima; quindi fu, che deliberò d'impetrare i favori del Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis, il quale con quella garbatezza propria del di lui costume si offerì di servirla in tutto quello le occorreva. Infatti d'allora in poi il medesimo facendo da buon padre di famiglia cominciò ad assistere; essa D. Grazia de Luca in tutti li di lei bisogni, ed agli interessi di sua Casa senza ricevere riconoscenza alcuna.

A 17. Giugno 1789. D. Chiara Tornatola di lei figlia fece il suo testamento *in scriptis*, col quale istituì erede nella

A

pro-

proprietà de' suoi beni l' Ospedale della Terra di Campi Provincia di Lecce, al quale fece altre sostituzioni: Legò l' usufrutto de' medesimi alla sua madre D. Grazia de Luca, ed un fondo, che fosse ad essa meglio piaciuto non più del valore di duc. 1000.

Ma perchè ognuno risente nel cuore un rimorso di voler beneficare colui, che gli è stato grato, così D. Grazia de Luca conoscendo le tante obbligazioni, che professava al Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis per averl' assistita, e servita fin da che ne morì detto D. Francesco Tornatola di lei cognato per lo spazio di circa anni sette, con pubblico istromento de' 9. Novembre 1789. fol. 14. donò al medesimo in compenso di tutte le fatiche per essa, e sua famiglia sofferte la summa di duc. 600. da que' duc. 1000. che l'erano stati legati dalla di lei figlia, e d' avere la predetta donazione l' effetto dopo la di lei morte.

Il Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis vedendosi corrisposto da D. Grazia de Luca coll' istessa gratitudine non tralasciò di continuare, che anzi intraprese con più calore le assistenze a' di lei interessi, così che li convenne ancora di partirsi dalla Terra di Campi, e condursi a Napoli per sollicitare la lite, che pendeva nel S. R. C. ad istanza di D. Salvatore Tornatola di lei cognato contro la medesima, e l' Ospedale di Campi per la nullità del testamento di D. Chiara Tornatola sua figlia.

Seguitarono queste nuove di lui assistenze così alla lite, come all' altre di lei occorrenze per lunga pezza di tempo, sino a quando il Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis ritornatosi nella Terra di Campi, la D. Grazia de Luca conoscendo esser cresciute le sue obbligazioni per lo stesso, atteso che l' aveva con piena attenzione continuato a servire coll' aggiunta di molto suo dispendio, e che per di lei causa dove' abbandonar la famiglia, e portarsi a Napoli, perciò con altro solenne istromento de' 3. Febrajo 1797. fol. 4. donò al medesimo una casa sita in detta Terra nel luogo detto le Becarie del valore di duc. 876. che l' era stata data, precedente apprezzo, dall' erede proprietario in conto di quei duc. 1000. legati dalla di lei figlia; e se ne riservò per essa lei la facoltà di coabitarci:

Si fece ancora in detto istromento, la spiega, che con questa seconda donazione vi fossero compresi, que' duc. 600. allo stesso donati col primo istromento.

In vigore del secondo istromento D. Giuseppe de Franchis ebbe la tradizione della predetta casa, onde fu che si ritirò nella sua famiglia ad abitar nella medesima, una intieme con D. Grazia de Luca, secondo il patto nell'istromento convenuto, e coabitarono in pace sino alli principj di Luglio dell'anno 1793. ma da questo tempo D. Grazia de Luca dimenticatisi tutti li beneficj ricevuti da D. Giuseppe de Franchis ricorse a 15. Luglio nella G. C. della Vicaria, e dimandò, che l' medesimo fusse dalla casa sfrattato, riserbandosi le ragioni per la rivoca della donazione *ob vitium ingrati animi* pe' maltrattamenti, che gli venivano usati da detto D. Giuseppe de Franchis.

Si diede sfogo alla petizione con decreto in detta data *quod adveniente tempore solito exfractionis discedat fol. 1.*

Intanto D. Grazia de Luca senza notificare il decreto sudetto, di concorde sentimento col medesimo, e per puro capriccio si volle dividere, onde fu che si ripigliò tutti li detti mobili dalla Casa, e con pubblico istromento di quietanza dichiarò a 27. Luglio 1793. di averli ricevuti dal medesimo fol. 15.

Stettero così separati per lo spazio più di un anno, m' a 4. Ottobre 1794. con istanza fol. 27. dedusse nella Corte Locale li maltrattamenti ricevuti da D. Giuseppe de Franchis; che le donazioni erano state estorte per falsa causa; che siccome il medesimo si ritrovava lontano da colà, aveva timore che ritornando ella nella prima casa, non fosse molestata da D. Giuseppe de Franchis; e presentando alla Corte le provvisioni del primo decreto di sfratto, dimandò, che l' de Franchis non fosse alla casa accostato.

Fu da quella Corte in piedi della medesima nella detta data ordinato *quod super deductis fiant diligentia fol. 26.* In forza di questo decreto non notificato a D. Giuseppe de Franchis si fecero esaminare da essa D. Grazia de Luca su li dedotti maltrattamenti, alcuni parziali testimonj della medesima fol. 22. 27.

A

D. Giu-

D. Giuseppe de Franchis si gravò nella G. C. delle procedure di quella Corte, e con decreto de' 9. Dicembre 1794. fu impartito termine, *Et interim D. Joseph de Franchis non molestetur, Et quatenus opus reintegretur in possessione domus fol. 59.*

Avverso questo decreto D. Grazia de Luca ne portò gravame nel S. R. C. *ad finem revocandi*, e si disse con altro decreto de' 7. Gennaio 1795. *fol. 70. Remissa est eadem M. C., verum eadem M. C. provident quod extra prejudicium jurium partium, Et donec aliter D. Gratia de Luca solvat pensionem alterius domus locandae in beneficium Josephi de Franchis extimandam per peritos locales partibus non suspectos habita ratione ad commodum domus dictae de Luca &c. fol. 72.*

E con altro decreto domi si disse *terminus currat ab hodie*, e furono confirmate l' antecedenti providenze date *fol. 76.*

A 3. Marzo 1795. con decreto per M. C. si disse *quod procedatur ad ea quae incumbunt pro compilatione termini, cujus exitu viso providebitur fol. 84.*

Il termine già trovasi compilato: Si dee perciò ora decidere la causa.

L' Avvocato di D. Grazia de Luca nella sua scrittura ha creduto dimostrare in primo luogo, che la medesima possa rivocare la sudetta donazione, perchè tanto la prima, che la seconda donazione furono inferme da principio, perchè ambedue furono dal medesimo estorte con falsa causa; e perchè D. Grazia de Luca non potea donare.

In secondo luogo ha creduto dimostrare, che le medesime sono state rescisse in progresso di tempo, perchè D. Giuseppe de Franchis non adempì a quello che promise di fare, e perchè costui sia stato ingrato a D. Grazia de Luca.

All' incontro io che fò la difesa del Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis dimostrerò in primo luogo, che ambedue le donazioni non furono inferme da principio, perchè la causale non fù falsa, e perchè D. Grazia de Luca potea donare.

Dimostrerò in secondo luogo, che le medesime non sono state mica rescisse in progresso di tempo, perchè D. Giuseppe

seppe de Franchis adempì a tutto quello che si era asse-
tite di dover fare, e perchè il vizio d' ingratitude non
può per legge far revocare l' accennata donazione.

C. A. P. I.
Si dimostra la validità delle due donazioni.

In cento luoghi della dotta scrittura dell' Avversario è scri-
tto che le due donazioni esser inferme; Io ho un Cliente
Medico Potesse mai egli col suo Ippocrate, ed Avicenna
risanarlo? Ma io non voglio incomodarlo. E siccome spess-
so avviene, che accanto all' agonito nasce ne prati stessi
l' antidoto, io la prima medicina a queste due inferme mi
studierò di trarla dalla stessa scrittura del dotto Avver-
sario.

Dice il mio dotto Contradittore, e Maestro, che 'l contrat-
to è nullo, e nell' istesso tempo che lo vuol nullo *vult*
condicere donatum ex conditione sine causa allegando Ulpia-
no nella *leg. 1. §. 3. dicto tit.*

Queste due voci nullità, e condizione implicano contradi-
zione fra loro, perchè il contratto nullo non trasferisce do-
minio, anche per sentenza de' filosofi, che dicono, che
de nihilo nihil fit; Per contrario la condizione presuppone
traslazione di dominio. Infatti avendo D. Grazia de Lu-
ca colla prima donazione donato duc. 600. *ex legato con-
sequendo ab hereditate filiae*, e colla seconda avendo do-
nato una casa compresivi li duc. 600. della prima dona-
zione, l' una, e l' altra era passato in dominio del donata-
rio; ed in conseguenza se avea, che cinguettare D. Grazia
de Luca per avocare la roba donata, non potea altrimenti
che *cum conditione certi §. sic itaque ist. de act. l. ubi au-
tam. 75. §. fin. ff. de V. O. l. 30. ff. de mort. caus. donat.*
E ne precisi termini, che la donazione si avoca colla condiz-
zione, perchè trasferisce dominio, lo dice Ulpiano nella *l. 37.*
§. Julianus ff. de mort. caus. donat. E pare adunque essersi
data la prima medicina a quelle inferme donazioni pretese
esser nulle *ab initio*. Quindi ad evitar la contraddizione il mio

detto avversario oltrescandotto pare la verità, ed asserì
 fosse a pretendere di avocare la donazione *conditione si-*
ne cause, ch'è appunto la condizione, ed egli non può
 Qui anche il mio avversario prende un abbaglio, poichè
 trattandosi di donazione non può andar trovando causa
 nella liberalità, che alcuno faccia col donare. La cau-
 sa si ricerca ne' contratti, ove si esige, *utroque* il
 mutuo commodo de' *Contracti l. Labeo 19. ff. de V. S.*
l. juris gentium ff. 7. de Pact. Connan. Comm. jur. civ. lib.
5. c. 1. n. 3. c. 2. n. 3. Ma donare est perdere *l. cum de*
indebito 25. de probat. l. si cum Cornelius ff. eod. Onde
 nelle donazioni, ch'è quanto dire nella perdita, nella far-
 tura che alcuno fa, non si va trovando sinalagma, o sia
 causa, perciocchè se sinalagma, o sia causa, o sia com-
 penso si trovi, non è più donazione. Lo disse elegante-
 mente Ulpiano nella *leg. Hoc jure 18. §. sed ff. de donat.*
Sed & hae stipulationes, quae ab causam sunt, non habent
donationem. Ma non sia la presente donazione semplice;
 ma *ob causam*, come sostiene il mio avversario. Quindi
 ad altro non può restringersi, come si è detto, che alla
 condizione. E perciò non possono dirsi ambedue le do-
 nazioni nulle.

Ma vediamo di grazia quali sono gli suoi argomenti. Egli dice,
 che la causa di dette donazioni sia falsa, poichè se si tratta
 del primo istrumento di donazione fu questa fatta, perchè
 avesse D. Giuseppe De Franchis assistito alla lite verten-
 te in Consiglio tra D. Grazia de Luca, e D. Salvatore
 Tornatola, ed alla medesima lungi di non aver assistito,
 non era necessaria la sua assistenza.

Rispetto poi al secondo istrumento di donazione assume, ch'
 essendosi fatta a contemplazione delle assistenze, che si
 dissero in detto istrumento già prestate alla lite, e non
 essendo queste vere, la causa fu falsa. Posso dunque,
 conchiude lo stesso, *condicere donatum conditione sine causa.*

La risposta all' obbiezione, che si fa alla prima donazione na-
 sce dallo scioglimento di un equivoco. La causale della
 donazione de' duc. 600. non riguardò il compenso de' me-
 riti, che dovean seguire, ma li meriti, ch'eran già prima
 seguiti. Ecco le parole del primo istrumento *fol. 14.* che
 qui trascrivo per togliere ogni dubbio = detta D. Grazia
 „ de Luca sponte ave asserito avanti di noi con giura-

„ men-

menti, qualmente essendosene fin dall'anno pas-
 sato a miglior vita Domenico Tornatola di lei marito
 restò col carico di più figli tutti di tenera età, e con-
 seguentemente priva di ogni assistenza, e quantunque
 avesse dopo qualche tempo maritata l'unica figlia che
 restò vivente (da che gli altri di tempo in tempo se ne
 morirono) col Magn. Gaetano Piccolo, pure come lo stesso
 era giovine, e di poca esperienza non potea ben con-
 durre i di lei interessi, e tanto più che in questo frat-
 tempo venne anche a morirsene il Sacerdote D. Fran-
 cesco Tornatola di lei cognato, onde fù che implorò i
 favori di esso D. Giuseppe de Franchis pel buon rego-
 lamento degli affari domestici, e di tutti gli altri tanto
 suoi proprj, quanto della detta sua figlia D. Chiara
 Tornatola, ed essendosene il medesimo graziosamente
 incaricato (si notino le seguenti parole, che dinotano
 tempo passato) l' ha per il decorso di più anni con
 amore, e zelo, e premura assistita, regolando gl' inte-
 ressi suoi, e di detta sua figlia con non poco lor van-
 taggio senz' alcun principio d' interesse: volendo essa
 magn. D. Grazia dimostrare al detto D. Giuseppe la
 dovuta gratitudine per li favori compartite, ed in
 compenso de' lung'h' incomodi sofferti, ha risoluto do-
 nargli con donazione irrevocabile tra vivi duc. 600. de'
 detti duc. 1000. ad essa D. Grazia lasciati, e donati
 in proprietà dalla detta fù di lei figlia D. Chiara col
 suo ultimo in scriptis testamento de' 17. Luglio 1789.
 da prendersi esso Sign. D. Giuseppe la
 sudetta summa di duc. 600. dopo seguita la morte di
 essa D. Grazia.

Dal tenere delle parole del cennato istrumento, che ne rile-
 va la G. G. a prò di D. Giuseppe de Franchis? Per cer-
 to che la causale della prima donazione si fù per ricom-
 pensare D. Giuseppe de Franchis de' servizj precedente-
 mente da lui prestati per l'elasso di più anni a lei, ed alla
 sua famiglia; e non già come assume la stessa esser sta-
 ta quella fatta per meriti, che dovean seguire. Fù dun-
 que una donazione remuneratoria.

E tanto è indubitabile, che la predetta donazione fù remune-
 ratoria de' beneficj ricevuti, che dall' istessa Donante si

essobbe che il compenso ch'ella dava al **Dot. Pietro D. Giuseppe de Franchis** non era nemmeno corrispondente agli molti servizj, che avea dal medesimo ricevuti. Le parole dell' istromento sono " E quantunque detta donazione non compensi i favori, che detto **D. Giuseppe** ha compartiti ad essa **D. Grazia**, e gli incomodi, che ha per lei sofferti, loc. sign. Sicchè se dalla donazione istessa rilevassi esser stata fatta, in remunerazione de' meriti precedenti, che va millantando **D. Grazia de Luca**? Forse questa non è piena prova per dirsi la donazione remuneratoria?

E' insegnamento comune de' DD., che ancorchè si donasse ad una persona, alla quale per legge sia proibito il donare, e nell' istromento di donazione facciasi menzione de' meriti del donatario; tanto basta per far piena prova de' medesimi, ed aversi la donazione per remuneratoria. *Tiraquel. ad l. si unquam Cod. de revoc. donat. in v. donat. tione largitus. n. 37. Mascard. de probat. concl. 1058. n. 3. 7. — Hujusmodi assertio si feret in istromento garantigato, tunc enim probat merita, etiam inter personas prohibitas. E Giul. Clar. in §. donatio quest. 3. n. 2. a più chiare note scrive. Sed hic occurrit pulchra questio; an scilicet talis donatio, que fit propter merita, valeat etiamsi de meritis aliter quam per assertionem donantis non appareat? Resp. quod sic: neque est necesse ad ipsius validitatem, quod merita ipsa probentur. Et hanc dicit esse communem Bertran. Cons. 118. post n. 1. Or che maggior prova dovrà fare una tal menzione di meriti nel caso presente, ove a **D. Grazia de Luca** non era proibito per legge poter donare a **D. Giuseppe de Franchis**?*

Non può farsi a meno giudicar la detta donazione remuneratoria, perchè ci sono circostanze tali, che così la confermano.

La presunzione legale si è, che niuno dona, se prima non sia eo' beneficj provocato. *Qualibet donatio presumitur facta ob quaedam merita. Vis enim quis donat non merito. Tiraquel. d. loc. n. 78. L. nec adjecit ff. pro Soc. L. 15. Cod. de an. civ. D. Grazia de Luca non avrebbe donato, se non si credeva obbligata: Tanto più ch'essendo donna non sarebbe stata facile a donare, perchè dalla legge si pre-*

presume avarissima *Lib. 40. §. 1. ff. ad Sctum. Velt. Accura*
in Li. Neseinius 34. glos. e contrario. ff. de negot. gest. Si
 aggiunge, che i medesimi costano ancora dalle prove dal-
 la parte contraria, poichè D. Grazia de Luca ha articola-
 to, che il medesimo s'introdusse in sua Casa per causa
 d' infermità, *art. 5. fol. 99.* El si è provato, che da quan-
 do morì il sudetto D. Francesco Fornatola di lei coga-
 to, D. Giuseppe de Franchis tutto disponeva nella Casa
 della medesima *art. 6. fol. 99.*

Anteso dunque la verità de' meriti nascente dalle prove con-
 trarie; dalle presunzioni legali; dalla confessione stessa
 della Donante; e meriti tali, che davano azione a D. Giu-
 seppe de Franchis a ripeterne il compenso, chi può più
 dubitare, che la donazione non fu remuneratoria de' me-
 riti precedenti? Lo decide il Giureconsulto nella *leg. 27.*
ff. de Donat.

Esposte tutte le sudette cose non deve far peso ai Sig. Giudici
 della G. C. l' opposizione, che da D. Grazia de Luca si fa di
 esser stata fatta la donazione colla condizione di dover il
 medesimo assistere alla lite suddetta; per la ragione che
 dopo le citate parole dell' istrumento, si disse così — Pu-
 re vuole, che debba il medesimo continuare ad esserle
 grato non meno per lo disbrigo della causa suddetta,
 che per le altre di lei occorrenze; avendo specialmente
 per detta lite bisogno dell' assistenza del medesimo.

Ognun vede, che queste parole non soggettavano la validità
 della donazione allora quando D. Giuseppe De Franchis
 accudito, avesse alla connota lite, poichè antecedentemen-
 te si disse, che la donazione era in soddisfazione de' servi-
 zj preceduti, e non mica corrispondente a' medesimi. Se
 si aggiunsero di poi le dette parole, delle quali si fa pom-
 pa, non poteano partorire altro, se non che una preghie-
 ra di D. Grazia de Luca a D. Giuseppe de Franchis. In-
 fatti è uso comune di parlare, che volendo alcuno dis-
 nerarsi dall' obbligazione, che ha con altri, e non essen-
 do il compenso, che li dà uguale ai favori ricevuti, ta-
 méndo forse non cadere dalla di lui amicizia, lo prega,
 che di non ostante continuasse a se l' istessa gratitudine,
 ed amicizia per l' avvenire.
 Si aggiunge di più, che ciò che si disse in fine della detta
 do-

donazione restò in un semplice desiderio della donante, senza promessa del donatario, il quale non si obbligò a niente, ed è osservabile, che nella garanzia non si dice *ambae partes se obligaverunt*, ma leggesi solamente *D. Gratia se obligavit*. Ed ognuno sa, che quando veramente sono pesi ingiunti al donatario, negli istrumenti di donazione si dice: *Et versa vice il donatario promette, e si obbliga v. g. agli alimenti, o a dare, o a fare la tale, o la cotale altra cosa. Di che nel nostro istrumento non se ne fa niun motto: al donatario non s'ingiunge niun peso. Il donatario non si obbligò a niente affatto. Ed e' si sa, che 'l patto è tra due. Uno pretende, che altro dia, o non dia, e l'altro deve approvare; altrimenti si rimarrà la cosa ad un solo inefficace desiderio, e semplice assertiva di una sola parte.*

Ma concedendosi, che fu questa donazione *ob causam* dell'assistenza alla lite, i DD. fanno una gran differenza tra causa finale, ed impulsiva. *Causa finalis alicujus dispositionis est illa, sine qua quis ita facturus non esset l. 2. §. fin. ff. de donat. Censale dec. 20. num. 18. Causa impulsiva non est proprie causa, sed motivum quoddam ad disponendum Censale d. dec. 20. num. 29. Et si causa impulsiva deficiat, actus substatetur. De Marin. tom. 1. c. 85.* Che la causa di detta donazione fu impulsiva, & quoddam motivum, chiaro appare, perchè la Donatrice si muove a donare per servizj dal donatario per più anni già prestati: in fine poi soggiunge, che il donatario continuasse i suoi favori ad assistere anche alla lite. Ciò tanto è vero, che se per causa finale l'avesse voluta, avrebbe avuta tutta la premura di far obbligare espressamente il donatario all'adempimento. E questo si sarebbe posto in iscritto col solito formolario de' Notari: „ Ha donato coi seguenti patti „ però, e condizioni = Patto, che assiste alla lite. Alle „ quali cose le parti rispettivamente hanno obbligato se „ stesse, i loro eredi, e beni tutti “ &c. Di tutto questo non ce n'è parola.

Rispetto all'obiezione, che si fa al secondo istrumento de' 3. febbrajo 1791. Si risponde in primo luogo, che se la detta opposizione dovesse aver luogo, ha da cadere soltanto

sopra a ciò che avanza de' duc. 600. prima donati, per il riguardo a' ducati 600. si è dimostrato esser stati donati per compenso di meriti preceduti.

Si come si voglia, resta smentita la parte avversa dalla confessione, che fa l'istesso Donante nell'istrumento di donazione del 1791, col quale dichiara per vere le assistenze, e spese fatte da D. Giuseppe de Franchis nella di lei lite. Ecco le chiare espressioni del secondo istrumento fol. 4. E siccome esso D. Giuseppe de Franchis posteriormente ha continuato ad assistere essa Vedova D. Grazia in tutte le sue occorrenze con positivo suo incomodo, e dispendio ancora, specialmente nella causa mosale dal Magn. Salvatore Tornatola su l'eredità di detta fu D. Chiara sua figlia con essersi esso D. Giuseppe per detta causa portato fin anco in Napoli, ed ivi per più mesi trattenuto a proprie spese. Conosce perciò essa Vedova D. Grazia di essere a dismisura cresciute le sue obbligazioni verso del medesimo, volendolo intanto gratificare ha determinato assegnare allo stesso il comprensorio di case ereditarie di detta sua figlia D. Chiara sito nella strada le Beccarie alla Piazza, consistente detto comprensorio in cortile chiuso con metà dell'Atrio con pozzo, e cisterna, metà di palmento, e continua a man sinistra nell'entrare, sala, anticamera con camerino, ed orto con stalla, postura di oglio, e comme, altra camera con arcovo, e scala, che porta a due camere superiori con loggia, volendo, che in detto comprensorio si contenessero li duc. 600. di sopra donati, e tutto quanto sarebbe eccedente di tal somma assegnarlo allo stesso *in compenso di sì grande assistenza prestata, e dispendio sofferto per detta causa.*

Dalle ragioni esposte nel sostegno della prima donazione con legali dottrine si scorge chiaro, che facendosi menzione pur anche in quest'altra donazione di meriti ricevuti, la presente donazione riputar si deve remuneratoria de' medesimi, come quelli de' quali punto non dee dubitarsene.

Ma come mai può sostenersi non esser vere le assistenze, e spese sofferte da D. Giuseppe de Franchis per la suddetta

lite, se vi ha un istanza di D. Grazia de Luca presentata negli atti della causa, che teneva ne S. R. C. con D. Salvatore Tornatola, come da copia estratta fol. . . ., colla quale confessa, che la donazione da lei al medesimo fatta era remuneratoria? Le parole dell'istanza sono le seguenti fol. . . . *proc. S. R. C.*, Si è articolato di aver il Compente donata al de Franchis certa somma: Tornatola non è suo Curatore, nè ha dritto d'intagare i fatti altrui, che se lo avesse saprebbe esser quella stata compensativa delle spese sofferte per opera di Tornatola, che deve rifare. Si vuol più della propria confessione? *Confessionem esse probationem probatam, ac aliis veriorum ac potentiorum Mascard. de prob. q. 7. num. 4. Confessus habetur pro judicato etiamsi falso confessus sit l. 1. §. 3. ff. de confess.*

Questo è poco, poichè vi ha una fede di Michele Luglio Scrivano della suddetta lite vertente in Consiglio, colla quale attesta le continue assistenze fatte alla suddetta causa da D. Giuseppe de Franchis, così a lui, come all'Avvocato che difendeva D. Grazia de Luca.

Da queste dimostrazioni dunque si rileva il mendacio de' testimoni esaminati dalla medesima, che attestano non essersi affatto assistito da D. Giuseppe de Franchis alla causa espressa.

Inoltre restano smentiti, perchè la prova è inverisimile. Come mai, essi che sono stati, e tuttavia sono domicilianti nella Terra di Campi in Provincia di Lecce, potevano testimoniare sulle assistenze, che dal medesimo si facevano nella causa nel Tribunale del S. R. C.? E perciò le deposizioni come inverisimili tutti sanno esser destitute d'ogni vigore *L. ob earmen §. fin. ff. de test. Mascard. concl. 1370. L. qui ff. de leg. 3.*

E ciò sia detto ancora, perchè si vegga di che calibro debbono riputarsi le altre deposizioni de' medesimi: rilevandosi in questo di mala fede, debbono riputarsi in tutto per sospetti *cap. 54. testimonium de testib.* E tanto più perchè le deposizioni sono tutte coll' istesse parole, e periodi, (come dagli atti) che in legge diconsi di premeditato sermone, che non fanno prova alcuna *l. 3. §. 1. ff. de testib.*

Dun-

Dunque dalle cose dimostrate per la validità del secondo strumento di donazione si rileva, di essersi adempito alla condizione delle assistenze alla causa: E perciò la prima donazione dee aversi per valida, perchè fu per servizi predebiti: la seconda poi per compenso de' servizi susseguenti. Vale a dire, che nè la causale della prima donazione, nè la causale della seconda fu falsa.

Oppone ancora la parte avversa, che amendue le donazioni sono inferme da principio, perchè furono fatte di cosa litigiosa, giachè la somma delle due donazioni era compresa in que' due oboli legati a D. Grazia de Luca dalla di lei figlia, il testamento della quale era soggetto alla detta lite della nullità.

Rispondo: Oggi una tal strettezza di diritto non è nell'uso al dir di Struvio *Syntagma jur. civil. exerc. 46. thes.*

Pit. La cosa litigiosa non può alienarsi, ma questa regola generale è soggetta a molte limitazioni. Tra queste vi è quella quando la alienazione si faccia per causa necessaria, nel qual caso non osta il vizio di litigioso: E l'alienazione fatta da D. Grazia de Luca a favore di D. Giuseppe de Franchis non fu forse per causa necessaria? Non fu donazione remuneratoria? Dunque è da tenersi per una soluzione di debito. *Donatio remuneratoria dicitur improprie, & ficta, num. est quedam species permutacionis, debitorique solutio, & titulus onerosus, Sorge de donat. remuner. num. 25. L. Aquilinis ff. de donat. L. sed si lege §. consuluit in f. ff. de petit. hered.* Ed anche l'istesso Sorge nel num. 3., ed altri DD. la tengono per dazione in solutum: *Cum sit magis similis dationi in solutum.* Quindi chi dona per remunerare, non lo fa per liberalità, ma per necessità: *Quod quis ob debitam gratitudinis facit, dicitur facere necessario, non gratuito, & liberaliter.* Sorge loc. cit. num. 3. *L. pecunia ff. de alim., & oib. leg.* E più appresso seguita a dire: *Non solum adstringit nos obligatio civilis, sed etiam naturalis, & gratitudo. Affl. contr. Bar. 2. 23. num. 38.* D. Grazia de Luca dal donante altro non fece, che prevenire a ciò che dovea fare costretta; e per-
cio

ciò la causa impellente a far le donazioni fu necessaria.
 È un canone, che va per bocca di tutti li Forensi, che
ex necessitate agere dicatur, etiam ille, qui cogere potuis-
set, & coactionem voluntarie praevenit. Altograd. consil. 95.
 num. 134. De Franch. dea. 100. Or se D. Grazia de Luca
 alienò per causa necessaria, il vizio di litigioso non può
 ostare a D. Giuseppe de Franchis. Il testo è chiaro; *L.*
132 ff. familiae erc. Alienationes enim post iudicium acceptum
interdicta sunt duntaxat voluntariae, non quae vultuosam
causam, & originem juris habent necessariam. La stessa
 vien confermata la legge coll' autorità de' DD. *Rego de Ma-*
ria, resol. 256. num. 9; tom. 1. Ubi alienatio litigiosa pendente
ex causa necessaria sequeretur, quo casu de jure vitium li-
tigiosi non contrahit. *Rodger. ad Marin. num. 7.* nel numerare l'eccezioni del-
 la detta regola dice: *Non omittam tamen plures dari casus*
in quibus cessat tit. de litigiosis, & primo, si alienatio rati-
litigiose fieret ex causa necessaria.
 E Carl' Antonio de Luca *ad Marin. n. 4. Cessat vitium liti-*
giosi, quando alienatio fit ex causa necessaria.
 Oppone in oltre l'Avversario, che D. Grazia de Luca essen-
 do donna non potea donare. Io non trovo esser questo
 dalla legge proibito alle femine; trovo bensì molti luoghi
 nel corpo del dritto, che passano le medesime ben dona-
 re. *L. 32. §. 1. leg. 36. §. 2. ff. de donat. l. 76. ff. de re-*
vindic. l. 4. ff. ad Scum Vell. l. 18. §. 2. ff. de mort.
caus. donat. l. 42. eod. Et signanter leg. Si Avia. Cod. de
Donat.
 Solo n'ecceitua la legge la donazione *omnium bonorum*, quan-
 do la femina, che la faccia abbia figli, che per altro la
 legge stessa la riduce al besso detraendone la quarta a pro-
 de' figli. *L. 1. C. de inof. donat.* Ma questo non può osta-
 re al caso nostro. I. perchè D. Grazia De Luca oltre del-
 le sue doti, ebbé lasciato l'usufrutto della pingue eredi-
 tà della figlia annui ducati 300. *fol. 99. art. 8.* II.
 perchè D. Grazia De Luca quando donò non avea, e
 non ha figli. Ne fa tal caso la legge del Rè Rotari citata
 dal Contradittore, e Maestro, perchè abbia D. Grazia de
 Lu-

Luca donato senza munito. La risposta è bella e fatta. Noi viviamo *jure Neapolitano*, ed in difetto *jure Romano*. Questo principio de' Longobardi RE d'Italia recessit ab Aula nostra, salvo che ne' feudi *jure Longobardorum*. Leggasi il Real dispaccio de' 28. Novembre 1774. intorno le decisioni de' Tribunali ragionate. E per non mancare a puntuali dottrine, eccovene una di un trattatista di privilegi di donne Carlo Rota nostro Patano, le Regio-Cattedratico, il quale cap. r. n. 42. insegna che *militar semper presumitur vivere jure Romano, non Longobardo*, ed allaga Troysen sup. rit. 39 ff. de p. 1. §. 1. ff. de p. 1. §. 1. ff. de p. 1. §. 1.

C A P. II

Si dimostra, che le due donazioni non sono state rescisse in progresso de' tempo.

Sebbene, dice l'Avversario, ambe due le donazioni sono da principio valide, sono state annullate poi col progresso del tempo, perchè non fu eseguito quello che fu promesso da D. Giuseppe de Franchis. E perciò sonosi rescisse *ob causam non secutam*.

Si risponde. Se si riguarda la prima donazione già si è detto, che quella fu fatta per mirati prestati, non per i meriti prestandi. Se si riguarda la seconda donazione si è pur detto, che D. Giuseppe de Franchis effettivamente assistè, e spese per la causa suddetta, che val quanto dire, che si adempì a quella condizione, (se per tale voglia aversi,) apposta nel primo istromento.

Se dunque ambedue le donazioni furono buone si è dimostrato *ob causam praeteritam*, perchè compensative de' meriti proceduti, come inal possonoolversi, e rescindersi, come l'Avversario assume colla condizione *sine causa*. La legge parla chiaro, che in tal caso non compete repetizione, e s' estende alio nell'ipotesi, che la causa fosse falsa. *Lo 5. ff. de condit. indeb. Ob causam praeteritam veluti cum ideo do, quod aliquid a te consecutus sum, vel quod aliquid a te factum est, ut etiam si falsa cau-*

causa sit, repetitio ejus pecunia non fit L. 65. §. 2. ff. eod.
Dunque né la prima, né la seconda donazione può dirsi rescissa in progresso di tempo, secondo questo primo argomento.

Il secondo argomento dell' Avversario in sostegno di questo secondo assunto si è, che D. Giuseppe de Franchis è stato ingrato a D. Grazia de Luca; e perciò possa privarlo delle di lei beneficenze.

Per riuscire in quest' assunto ha creduto di provare l' ingratitude con far dire da testimonj esser stata maltrattata con parole, e con fatti. Questa prova non regge, perchè nata da que' stessi testimonj sopra riprovati di mala fede, che deposero non aver D. Giuseppe de Franchis assistito alla detta lite, qualora realmente assistè. Se si riguarda poi alle ingiurie pretese colle bastonate, non vi è pur un testimonio, che depona averla veduta battere. Alcuni dicono d' averlo inteso dall' istessa D. Grazia de Luca; alcuni altri per bocca del figlio di D. Giuseppe de Franchis. Essendo questi testimonj *de auditu* niuna prova fanno L. 4. 18. C. de testib. Filipe Ebreo *de confus. linguar.* pag. 340. edit. Paris. *In optima constituta Republica vago statutum est, ne quis auditu dicat pro testimonio, quia iudicium auditus naturaliter facile est corruptoribus.* Puffendorf. de J. N. & Gant. l. 5. c. 13. n. 9. Altri dicono che passando un giorno per sotto le finestre, ove abitavano la donante, e il donatario intesero questi far lite tra loro; onde giudicarono esser stata dallo stesso Battuta; questi nemmeno provano perchè depongono *de credulitate*, & *iudicio suo glos. in l. testimon. C. de testib.*

Ma lascio da parte di discorrere sù la validità di queste prove. Si abbiano per veri li maltrattamenti: Si abbia per provata l' ingratitude. Non può D. Grazia de Luca giammai rivocare le sudette donazioni, così per fatto, come per dritto. Per fatto perchè negli stessi istrumenti di donazione promise di non rivocarle anche per vizio d' ingratitude fol. 4. loc. sig. fol. 14. loc. sig. Promette, e si „ oblige D. Grazia De Luca non rivocare, né ritrattare la „ presente donazione come sopra fatta, ed averla per rata, grata ec. In questo caso *nefas esse donationem revocare.* Molin. disp. 281. n. 6. de Just. & Jur.

Fin-

Fingo, che un tal patto non vi fosse. Le donazioni non furono semplici, ma remuneratorie; e tanto è dire donazione remuneratoria, che pagamento di debito. La differenza, che passa tra la semplice, e remuneratoria donazione è appunto, che la prima può rivocarsi per legitima causa d'ingratitude, e la seconda anco questa vi sia non può rivocarsi. Il testo è chiaro. *Leg. 34. Si pater §. 1. ff. de Donation. Si quis aliquem a latrunculis, vel hostibus eripuit, & aliquid pro eo ab ipso accipiat hæc donatio irrevocabilis est* (& glos. verb. est: *Etiã ingratitude secuta*).
E così affermano gl' Interpetri, e DD. del Foro Duoren. ff. de donat. cap. 7. *Ob ingratitude, atrocemque injuriam, & offensam donatio revocatur: Sed hoc de ea donatione non accipitur, quæ remuneratoria est, quam nullo casu revocabilem esse DD. affirmant.*

Bruneman. in l. ult. *Cod. de rev. don.* = *Donatio ob merita non potest ob ingratitude revocari.*

Tiraquel. *de leg. si unquam* *Cod. de rev. don. v. donacione n. 13.* = *Quam optime fulgit text. d. leg. si pater §. 1. ubi donatio remuneratoria non revocatur ob ingratitude.*
Ex quo plane probatur, id quod alias est revocabile, fieri tamen irrevocabile, si factum fuerit ob merita.

Gratian. *discept. Foren. n. 24. della disc. 663.* = *Donatio remuneratoria non dicitur propria donatio, sed habetur pro causa onerosa, non lucrativa, nec potest revocari propter ingratitude.*

Sorg. tom. 2. *Jurispr. Forens. de don. rem. n. 4.* = *Predicta donatio non potest revocari vitio ingratitude, quia cum sit persolutio obligationis: seu in solutum datio, est irrevocabilis per text. d. l. si pater, & est communis opinio uniformi omnium calamo recepta.*

Rimane dimostrato anche per quest'altro verso, che le donazioni sudette non possono dirsi rescisse per la pretesa ingratitude, perchè essendo le medesime fatte *ob merita* non possono rivocarsi.

Finalmente dalle cose fin ora accennate, oredo aver io dimostrato, che la donazione de' duc. 600. fù per causa di meriti precedenti; Che la seconda donazione della casa fù perchè effettivamente seguirono le assistenze alla sudetta lite; Che 'l vizio di litigioso non osta ad ambe le dona-

zio-

zioni, perchè fu un'alienazione necessaria; Che D. Grazia de Luca potea ben donare; che essendo le donazioni remuneratorie, non possono rinvocarsi per vizio d'ingratitude.

Qual è dunque la decisione che si augura dalla G. C. il mio Cliente D. Giuseppe de Franchis? Che debba dichiararsi ben fatta la donazione della casa, nella quale deve rimettersi in possesso con condannarsi D. Grazia de Luca alle spese della lite ingiustamente dal medesimo sofferte.

Termino questa qualunque siasi breve scrittura, come Giovan Battista d'Affitto terminò la sua presso il Reg. de Marin. *Reliqua autem meliora, prout casus exposcit, suppleant Domini Judicantes.*

Cetera suppleantur.

Da Casa 16. Marzo 1797.

Giacomo Nordelli.

Die Apr. 1797.

Viro exite judicii pendenti in S. C. providebitur.